

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 1 settembre 2020, n. 202
PARERE FAVOREVOLE, CON PRESCRIZIONE, in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Palagiano su istanza dello stesso Comune per il centro diurno disabili sito in Palagiano alla Via San Marco snc , con dotazione di 20 posti ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento definitivo nell'ambito dello stesso Comune

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *“riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *“Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1131 del 27/06/2019, di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'offerta 1 agosto 2019, n. 193 *“Modifica della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta”*

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione le strutture al punto 1.2.5. *“Strutture sanitarie e sociosanitarie per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali”*.

L'art 5 comma 2 della medesima legge prevede altresì : *“le strutture di cui al comma 1 sono soggette ad autorizzazione alla realizzazione anche nelle ipotesi :*

(...omissis)

2.3 trasferimento in altra sede di struttura già autorizzata”

Tra le strutture di cui al precedente punto 1.2.5 rientrano la RSA ed il Centro diurno per disabili di cui al R.R. n. 5/2019 e s.m.i.

La DGR 2154 del 2019 ha disciplinato le procedure per nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione ai sensi della Legge 9 del 2017 e ss.mm.ii. prevedendo espressamente che *“Ogni nuova istanza di autorizzazione alla realizzazione per RSA e Centro diurno per disabili di cui al R.R. n. 5/2019 viene valutata nel rispetto del fabbisogno aggiuntivo del 30% ai fini dell'autorizzazione all'esercizio.*

Per nuova istanza o nuovo intervento s'intendono:

a) realizzazione ex novo di RSA e Centro diurno di cui al R.R.n.5/2019 ;

b) ampliamento di RSA o Centro diurno già esistente e autorizzato, intendendo per ampliamento:

- aumento del numero di posti letto di RSA o di posti di Centro diurno;
- attivazione di RSA o Centro diurno in aggiunta a struttura già autorizzata;
- c) trasformazione di struttura già esistente in RSA o Centro diurno e specificamente:
 - modifica di struttura già autorizzata (modifica di funzione sanitaria e/o socio-sanitaria) in RSA o Centro diurno;
 - cambio d'uso di un edificio finalizzato a ospitare una RSA o un Centro diurno, con o senza lavori;
- d) trasferimento in altra sede di RSA o Centro diurno già autorizzati.**

Ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. "Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie" i soggetti pubblici e privati di cui al precedente punto 2) inoltrano al Comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura con allegata la documentazione ivi prevista.

Per effetto del comma 2 dell'art. 7 della legge, "2. il Comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1".

La competente struttura regionale effettua la verifica della compatibilità del progetto ai sensi della DGR n. 2037/2013 "Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004".

Secondo quanto previsto nella DGR n. 2037/2013, alla quale si rinvia per tutto quanto non riportato nel presente atto:

7) al fine della valutazione delle richieste di verifica di compatibilità e della selezione tra le medesime, le istanze di autorizzazione alla realizzazione e le consequenziali richieste di verifica di compatibilità comunali saranno corredate dalle planimetrie su scala adeguata, dagli elaborati progettuali e dalla relazione generale che illustrino nel dettaglio le caratteristiche dell'intervento, con particolare riguardo ai parametri sopra indicati;

8) unitamente all'istanza di autorizzazione alla realizzazione il soggetto interessato per iscritto dovrà:

a) specificare i parametri rispetto ai quali intende essere valutato nell'eventualità di concorrenza con altre istanze per la medesima area o distretto socio-sanitario di riferimento;

b) in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione obbligarsi a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nei documenti di cui al precedente punto 7), da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;

9) le eventuali caratteristiche aggiuntive così come individuate attraverso i parametri sopra indicati non comportano variazioni in aumento di tariffe, qualora l'attività sanitaria e socio- sanitaria sia svolta per conto del Servizio Sanitario regionale in regime di accreditamento, né può comportare la previsione di rette o supplementi a carico degli utenti e/o pazienti e loro familiari;

10) **la verifica di compatibilità, nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, punto 2.3 e degli articoli 17 (trasferimento definitivo delle strutture autorizzate all'esercizio) e 28 (trasferimento definitivo delle strutture accreditate) L.R. n. 9/2017, delle strutture già esistenti accreditate e/o autorizzate è eseguita in via prioritaria - e se più di una, in concorrenza tra queste ultime - rispetto alla verifica di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture.**

A seguito del rilascio di parere di compatibilità positivo, il Comune rilascia l'autorizzazione alla realizzazione, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.

Ottenuta l'autorizzazione alla realizzazione prevista dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., entro il termine di validità biennale del parere di compatibilità che decorre dalla data del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, il legale rappresentante della struttura richiede alla Regione l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i."

Ai sensi del RR 5 del 2019 (*Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti disabili – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili – Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili*) (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), all'atto della presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione, il progetto della struttura con le relative planimetrie deve prevedere requisiti di seguito indicati:

R.R. n. 5/2019 - ART.4 REQUISITI STRUTTURALI GENERALI PER IL CENTRO DIURNO DISABILI

R.R. 5/2019 - ART.6 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO DISABILI

- 6.1 requisiti minimi strutturali del Centro diurno disabili
- 6.2 requisiti minimi organizzativi del Centro diurno disabili

R.R. 5/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO PER DISABILI

- 7.1 requisiti specifici strutturali del Centro diurno disabili
- 7.4 requisiti specifici organizzativi del Centro diurno disabili

Con particolare riferimento ai requisiti strutturali l'art 6.1 del RR 5/2019 che la struttura deve in ogni caso garantire:

"

- un ambiente sicuro e protesico per l'utenza a cui il Centro fa riferimento
- *congrui spazi destinati alle attività, non inferiori a complessivi 250 mq per 30 utenti, inclusi i servizi igienici e le zone ad uso collettivo;*
- *zone ad uso collettivo, suddivisibili anche attraverso elementi mobili, per il ristoro, le attività di socializzazione e ludico-motorie con possibilità di svolgimento di attività individualizzate;*
- *una zona riposo distinta dagli spazi destinati alle attività, con almeno una camera con n. 2 posti letto per il sollievo per la gestione delle emergenze;*
- *autonomi spazi destinati alla preparazione e alla somministrazione dei pasti, in caso di erogazione del servizio;*
- *spazio amministrativo;*
- *linea telefonica abilitata a disposizione degli/le utenti;*
- *servizi igienici attrezzati: – 2 bagni per ricettività fino a 20 posti, di cui uno destinato alle donne; - 3 bagni per ricettività oltre 20 posti, di cui uno riservato in rapporto alla ricettività preventiva uomini/ donne.*
- *un servizio igienico per il personale.*

Tutti i servizi devono essere dotati della massima accessibilità"

Con pec del 23/01/2020 , il Comune di Palagianò chiedeva il trasferimento del Centro Diurno Disabili con dotazione di n. 20 posti, sito nel Comune di Palagianò dalla struttura in via Bachelet S/N alla via San Marco S/N trasmettendo la seguente documentazione:

- Nota del Comune di Palagianò , Ufficio servizi Sociali, prot n. 11835 del 2019;
- Comunicazione UTC Palagianò a firma del Restonsabili Arch Silvia Micunco;

- Asseverazione a firma dell'ing Gianpetruzzi Vitangelo, di cui all'art. 24 comma 1 del D.P.R. 380/2001;
- N. 4 dichiarazioni di conformità degli impianti;
- Dichiarazione prevenzione incendi del 05/08/2019 a firma dell'Ing Ciro Gianfreda ;
- Segnalazione certificata di inizio attività ai fini della sicurezza antincendio (art 4 DDr 151 del 2011);
- Asseverazione a firma dell'Ing Gianpetruzzi Vitangelo circa la conformità delle opere realizzate alla normativa in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche.
- Parere igienico sanitario rilasciato dall'Azienda Sanitaria Locale Dipartimento di Prevenzione U.O. Massafra - Martina Franca - Ginosa;
- N. 3 elaborati planimetrici quotati in cui sono riportati gli spazi annessi e le destinazione d'uso degli ambienti con i relativi spazi annessi;

Con successiva pec del 05 agosto 2020 acquisita in pari data al protocollo al n. AOO 183 – 12797 lo stesso Comune inviava l'ulteriore seguente documentazione:

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- Visura immobiliare relativa all'immobile sito in Via San Marco, e censito al catasto fabbricati al Fg 11 p.la 2154 sub 4;

In sintesi

Il Comune di Palagiano è titolare di un Centro diurno per disabili con sede attuale in Palagiano alla Via Bachelet, autorizzato al funzionamento per n. 20 posti.

In data 24 gennaio 2020, il Sindaco del Comune di Palagiano, in qualità di legale rappresentante dell'ente titolare dell'atto di autorizzazione, sottoscriveva con la Regione Verbale di preintese ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e accreditamento, accettando il seguente piano di conversione: 20 posti di centro diurno disabili ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e 20 posti di centro diurno disabili ai fini dell'accreditamento.

In ottemperanza agli adempimenti previsti dalla DGR 2154 del 2019 lo stesso Comune di Palagiano presentava istanza per la conferma dell'autorizzazione all'esercizio e accreditamento.

Lo stesso Comune chiedeva, inoltre, il trasferimento del Centro Diurno Disabili con dotazione di n. 20 posti, sito nel Comune di Palagiano dalla struttura in via Bachelet S/N a quella sita nello stesso Comune alla Via San Marco S/N.

Si ritiene che nulla osti all'accoglimento dell'istanza di trasferimento in quanto la stessa attiene al trasferimento nell'ambito dello stesso Comune e, pertanto, non incide sul fabbisogno regionale.

Inoltre, dalla documentazione trasmessa, ed in particolare dalla Planimetria 1, Pianta quotata e arredi - Piano Terra, si evince che il centro diurno situato a piano terra (ad est della struttura) seppur realizzato in data antecedente all'entrata in vigore del RR 5 del 2019 (data ultimazione lavori risultante dal certificato di agibilità: 26.7.2016) è dotata di spazi idonei ad assicurare il rispetto dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

In conseguenza di quanto sopra rappresentato

Si propone di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità per trasferimento nell'ambito dello stesso Comune, richiesta dal Comune di Palagiano per l'autorizzazione alla realizzazione di un centro diurno di cui al R.R. n. 5/2019 con un nucleo per 20 posti da realizzarsi in Palagiano in Via San Marco snc, **CON LA PRESCRIZIONE** che il Comune di Palagiano produca, **entro e non oltre 20 giorni** dalla notifica del presente atto, **salvo revoca**, documentazione attestante il titolo di proprietà/diritto reale di godimento/altro titolo legittimante, e la Relazione Generale che illustri nel dettaglio le caratteristiche dell'intervento, inviando la predetta documentazione alla pec sociosanitario. regione@pec.rupar.puglia.it;

e con l'ulteriore precisazione che:

- I. Il Comune di Palagiano, fatta salva la prescrizione di cui sopra, è comunque obbligato a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata in atti (Planimetria 1 –Area est riservata al centro diurno per disabili)ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 5/2019;
- II. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Palagiano, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal Comune di Palagiano alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti prescritti per legge;
- III. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 20 posti si rinvia all'art. 7.4 del R.R. n. 5/2019;
- IV. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine; In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 si intende calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di cento venti giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale; Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga ai sensi del comma 6 dell'art 7, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabile al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga non può in ogni caso superare i centottanta giorni.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

**Il Dirigente Servizio Strategie e Governo
dell'Assistenza alle Persone in condizione
di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria
(Elena Memeo)**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

D E T E R M I N A

di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità per trasferimento nell'ambito dello stesso Comune, richiesta dal Comune di Palagiano per l'autorizzazione alla realizzazione di un centro diurno di cui al R.R. n. 5/2019 con un nucleo per 20 posti da realizzarsi in Palagiano in Via San Marco snc, **CON LA PRESCRIZIONE** che il Comune di Palagiano produca, **entro e non oltre 20 giorni** dalla notifica del presente atto, **salvo revoca**, documentazione attestante il titolo di proprietà/diritto reale di godimento/altro titolo legittimante, e la Relazione Generale che illustri nel dettaglio le caratteristiche dell'intervento, inviando la predetta documentazione alla pec sociosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it; e con l'ulteriore precisazione che:

- I. Il Comune di Palagiano, fatta salva la prescrizione di cui sopra, è comunque obbligato a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata in atti (Planimetria 1 –Area est riservata al centro diurno per disabili)ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 5/2019;
 - II. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Palagiano, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal Comune di Palagiano alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti prescritti per legge;
 - III. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 20 posti si rinvia all'art. 7.4 del R.R. n. 5/2019;
 - IV. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine; In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 si intende calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di cento venti giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale; Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga ai sensi del comma 6 dell'art 7, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabile al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga non può in ogni caso superare i centottanta giorni.
- di notificare il presente provvedimento:
 - Al Comune di Palagiano;
 - al Direttore Generale dell'ASL TA;
 - al Direttore dell'Area Socio Sanitaria ASL TA;
 - al Direttore della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia – SUE del Comune di Palagiano;
 - al Direttore del SUAP Comune di Palagiano

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- e) il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO

(Giovanni Campobasso)